

L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE A STRIMS PER LE STRUTTURE SANITARIE a cura di Mirco Frigo e Elisa Schiavon

Che cos'è STRIMS

Il sistema STRIMS o *Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti* è un registro dei soggetti che in varie forme trattano e/o detengono materiali o sorgenti di radiazioni, come previsto dal d.Lgs. 101/2020.

L'accesso al sistema avviene tramite il portale istituzionale predisposto da ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare) attraverso il quale i soggetti obbligati si registrano e trasmettono le informazioni richieste a seconda della categoria a cui appartengono.

La **scadenza** per l'obbligo di iscrizione a STRIMS è stabilita al **31 marzo 2023** (inizialmente fissata al 27 febbraio 2022).

Chi è tenuto ad iscriversi

Il sistema STRIMS obbliga i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi a registrarsi alla piattaforma. Entro il 31 marzo 2023, diversamente da quanto previsto inizialmente, anche le strutture attinenti al settore sanitario (**strutture sanitarie pubbliche o private** di cui all'**art. 48** del suddetto decreto, **come studi dentistici e odontoiatrici**) che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione (es. apparecchiature radiologiche) e materie radioattive, hanno l'obbligo di iscrizione a STRIMS.

Come registrarsi a STRIMS

Per registrarsi, dalla homepage di STRIMS (<http://strims.isinucleare.it>) l'utente deve cliccare sul **riquadro "Area riservata esercenti"** e quindi su "Accedi ai servizi" che si trova in alto a destra. La registrazione può avvenire mediante SPID, CIE, CNS del professionista stesso.

Nel caso di registrazione da parte di un'impresa, è il rappresentante legale a dover accedere con le proprie credenziali e i suoi dati verranno verificati attraverso un sistema di interconnessione al registro delle imprese.

Tra i **dati richiesti** nella compilazione, è necessario indicare la sede o le sedi dell'impresa specificando quali attività vengono svolte in ciascuna di esse. Successivamente, ad ogni sede indicata in fase di registrazione, sarà attribuito un numero univoco di registrazione.

Compilata la pratica di registrazione, è necessario che venga firmata e trasmessa digitalmente a STRIMS, secondo le indicazioni del Sistema.

Entro il 31 marzo 2023, al momento della registrazione è necessario indicare lo **status quo** a tale data **in merito alla tipologia, alle caratteristiche dei generatori di radiazioni e alla quantità delle materie radioattive**. Successivamente, sarà necessario eseguire degli aggiornamenti periodici, mediante apposite **comunicazioni**, ogniqualvolta si verificherà una modifica riguardante i materiali, le sorgenti o i rifiuti radioattivi.

Come effettuare la comunicazione

Attraverso la **comunicazione**, devono essere trasmesse a STRIMS le informazioni relative all'immissione, alle movimentazioni e alle attività di trattamento dei materiali, sorgenti o rifiuti radioattivi.

La comunicazione può essere compilata da un soggetto delegato, accedendo mediante SPID, CNS o CIE e non necessita di essere firmata digitalmente e deve contenere le seguenti informazioni:

- caratteristiche delle sorgenti effettivamente detenute all'avvio del sistema;
- la data d'inizio o di cessazione della detenzione delle sorgenti, dei materiali e/o dei rifiuti radioattivi;
- le caratteristiche delle sorgenti, dei materiali e/o dei rifiuti radioattivi;
- altri soggetti coinvolti nella filiera della sorgente, del materiale o del rifiuto (per esempio, il fabbricante o fornitore, il trasportatore, il destinatario, ...).

Le comunicazioni vanno effettuate secondo tempistiche differenti a seconda della categoria di appartenenza, come specificato nel d.Lgs. 101/2020. Nel caso di strutture sanitarie (di cui all'Art. 48 del decreto) come gli studi dentistici e odontoiatrici lo schema da seguire per le comunicazioni è il seguente:

Se in sede di registrazione ho indicato	La scrivania mi consente di presentare per il profilo	La comunicazione relativa a	Con le scadenze
Art. 48	Registro sorgenti di radiazioni ionizzanti (Allegato XII)	Inventario iniziale	prima della prima comunicazione
		Inizio detenzione (presa in carico)	entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione
		Cessazione della detenzione (solo per le sigillate)	entro i dieci giorni successivi alla data di cessazione della detenzione
	Trasporto (Allegato X)	Spedizione	prima dell'inizio della spedizione

Ulteriori informazioni, anche sottoforma di video tutorial e faq sono reperibili nel portale STRIMS (<https://strims.isinucleare.it/>).

Documento aggiornato al 2 marzo 2023